

{mosimage} !!! e per le news precedenti, interessanti per gli avvocati part time, per abogados part time e lawyers part time (e aspiranti tali), clicca su Notizie nella colonna di sinistra !!!

Perchè non chiedere al P.M. un incontro per convicerlo ad impugnare la cancellazione dall'albo notificata (se P.M. di Corte d'appello) o a relazionare al P.M. di Corte d'appello, entro 10 giorni, nel senso dell'impugnazione del P.M. (se P.M. di Tribunale) ? **Leggi di seguito una bozza da adattare ....**

Perchè non sollecitare impugnativa del P.M.?

Si potrebbe scrivere, migliorando e adattando questa bozza:

"Al Sig.

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di .....

il sottoscritto, avv. ...., ha ricevuto in data ..... notifica del provvedimento di cancellazione dall'albo degli avvocati di ..... (all. 1).

E' intenzionato a proporre ricorso avverso la detta cancellazione al giudice speciale, Consiglio Nazionale Forense, designato dal R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, nonchè al T.A.R..

Nei ricorsi contesterà, tra l'altro, con riguardo alle censure che più propriamente possono interessare la legittimazione del Pubblico Ministero:

- 1) la carenza di terzietà del giudice speciale C.N.F. (giudice-consulente, in spregio all'art. 111 Cost., dei Consigli dell'Ordine che cancellano dall'albo i c.d. "avvocati-part-time");
- 2) la mancata partecipazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di ..... -a quanto è dato conoscere- al procedimento di cancellazione dall'albo (al contrario di quanto è correttamente avvenuto innanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma);
- 3) l'evidente violazione di un fondamentale principio interpretativo (vedi intervento del Presidente Bile sulla giustizia costituzionale nel 2006) della legge, la cui lettera è stata piegata, in maniera immotivata, a limitare spazi di libertà, senza necessità alcuna e con infondato richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 390/03 che, invece, ha deciso solo sull'art. 1 della l. 339/03 e non anche sull'art. 2 di quella legge.

**In relazione al disposto dell'art. 50 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, per cui a seguito della cancellazione dall'albo di un avvocato, ricevutane notifica dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, "il Pubblico Ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono ... proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense", il sottoscritto chiede di esser ricevuto dalla Sig. Vostra**

(con comunicazione all'indirizzo di via ....., o telefonica allo .....) onde esporre compiutamente al Sig. Procuratore le argomentazioni che rappresenterà nei propri ricorsi e le ragioni di primario rilievo pubblicistico che, ritiene, dovrebbero portare il Pubblico Ministero presso la Corte d'appello a proporre autonomo ricorso avverso la cancellazione dall'albo del sottoscritto innanzi al C.N.F. (e non solo innanzi al C.N.F.).

Mi permetto solo di anticipare alla Sua attenzione che il Prof. Valerio Onida, già Presidente della Corte costituzionale, ha espresso univoco parere (all. 2) sulle prospettategli questioni di legittimità costituzionale in relazione alla disciplina di cui alla l. 339/2003 nella parte in cui non fa

salvi oltre il triennio i diritti e le aspettative di coloro che erano già iscritti negli albi degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge medesima. Analogo parere è stato espresso dal Prof. Alessandro Pace, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università La Sapienza di Roma.

I detti autorevoli pareri confermano la illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 2 della l. 339/03, se intesa quale fonte, nei confronti del sottoscritto, di un onere di scelta alternativa tra impiego pubblico in part time ridotto o professione forense e, conseguentemente, quale fonte di un dovere, in capo al Consiglio dell'Ordine, di procedere a cancellazione d'ufficio dall'albo. Nella stessa linea dei citati insigni giuristi pare porsi lo stesso Presidente del C.N.F., Avv. Guido Alpa, nell'articolo "La certezza del diritto nell'età dell'incertezza", pubblicato in "Rassegna forense", n. 1/2006, pag. 307 e ss..

Anche l'attuale Presidente della Corte costituzionale, nella conferenza stampa recentemente dedicata alla giurisprudenza costituzionale dello scorso 2006, ha ricordato un principio di diritto che il Consiglio dell'Ordine di ..... non tiene in considerazione (e, senza motivazione che vada oltre la petizione di principio sulla limpida chiarezza della l. 339/03, pare giudicare solo come fonte fonte di una singolare doppia opzione). Il Presidente della Corte costituzionale ha ricordato, infatti, che le leggi si dichiarano incostituzionali non perchè ne sia possibile una interpretazione che le evidenzi incostituzionali ma perchè, e solo quando, non ne sia possibile una interpretazione che le palesi conformi a Costituzione, a fronte ovviamente di un dispositivo di legge che possa intendersi polisenso. Dovere dell'interprete, ha precisato il Presidente Bile, è, dunque, tentare e propugnare, tutte le volte che sia possibile, una interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata. La detta interpretazione adeguatrice è stata proposta dal sottoscritto, inutilmente, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di ..... il quale ha preferito invocare espressamente, nell'atto di cancellazione, il parere fornito con circolare dal Giudice-consulente (per norma di legge professionale evidentemente incostituzionale) Consiglio Nazionale Forense.

Invocherò, in primo luogo, la interpretazione adeguatrice secondo la quale la l. 339/03 non impone di cancellare dall'albo degli avvocati i dipendenti pubblici che ad esso risultino iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 56 e ss della l. 662/96, ma impone di cancellare solo coloro, tra questi, che non abbiano palesato al proprio Consiglio dell'Ordine l'esistenza del rapporto di lavoro pubblico a part time entro il 2/12/2006. Tale interpretazione è l'unica che possa evitare le conseguenze di una, altrimenti evidente, illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 339/03. Confido di poter esporre al Sig. Procuratore, più compiutamente le accennate argomentazioni.

Con ossequio  
Avv. ...."